



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 318

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 09/11/2025: BARCELLONA FUTSAL - ARCOBALENO ISPICA

Reclamo proposto da: ARCOBALENO ISPICA

Il Giudice sportivo,

esaminato il ricorso proposto nei termini dalla ARCOBALENO ISPICA avverso l'esito della gara del Campionato Nazionale calcio a 5 Under 19 gir. V del 09/11/2025: Barcellona Futsal-Arcobaleno Ispica, rileva:

-la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 10:46 del primo tempo, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, in quanto il rettangolo di gioco si rendeva impraticabile per diverse infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto dovute a un nubifragio.

- l'arbitro constatata l'impossibilità di riprendere il gioco, in presenza di entrambi i capitani, sospendeva definitivamente la gara.

- col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo di ritenere la società Barcellona Futsal responsabile oggettivamente della sospensione e mancata conclusione della gara in oggetto, comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Con le memorie depositate nei termini la Società resistente chiedeva il rigetto del ricorso chiedendo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore rappresentata dall'inaspettato e violento temporale abbattutosi sulla zona che aveva provocato anche inattesi danni al palazzetto ove la gara si stava disputando (la gara infatti era regolarmente cominciata da 10 minuti effettivi al momento del peggioramento delle condizioni meteo) e che non avrebbe consentito alla Società di attivarsi in alcun modo per trovare alternative valide per favorire l'eventuale prosecuzione dell'incontro.

Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l'esistenza di caduta di acqua piovana dal soffitto all'interno del rettangolo di gioco, che ha impedito il regolare svolgimento della gara;

Considerato che ai sensi dell'art.3 del C.U. 1070 pubblicato il 16/05/2025 recante il "Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco" nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. - LND - Divisione Calcio a Cinque,



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



è stato stabilito che per i campionati nazionali di Serie A, A2 Elite, A2, B e Under 19 maschile [...], **il campo di gioco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.**

Appurato dal referto dell'arbitro che l'impraticabilità è derivata da infiltrazione di acque meteoriche provenienti dal soffitto dell'impianto e che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a sospendere definitivamente l'incontro. Osservato che la società resistente al riguardo non ha fornito idonea documentazione volta a dimostrare e/o documentare la sussistenza di una causa di Forza Maggiore.

Tutto ciò premesso se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente procedimento, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato inadatto a garantire la protezione dalle infiltrazioni atmosferiche.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 245 del 13/11/2025, visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. ritiene la Società BARCELONA FUTSAL responsabile oggettivamente della mancata disputa dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

- la tassa di reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/11/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia